

QUESITO

Relativamente alle ultime novità introdotte dal legislatore sull'individuazione della figura del preposto, vi chiedo gentilmente un parere su questa situazione.

Ho molti clienti che hanno appalti dove vengono inviate presso il committente squadre formate dai 2-3 persone; in questa situazione è evidente che uno di loro deve essere il preposto ed avere la formazione conseguente. Ma nel caso in cui la squadra è formata da una sola persona? caso molto frequente.

Quindi il parere che vi chiedo è questo: nel caso in cui in un appalto venga inviata una sola persona, questa è da considerarsi preposto e deve avere la formazione da preposto? Siccome vi è l'obbligo di comunicare il nominativo del preposto al committente, deve essere lui il nominativo da comunicare? Potrei comunicare il nome di un preposto che resta in azienda, ma in caso di infortunio, che senso ha aver comunicato il nominativo di un preposto che non ha la più pallida idea della situazione della sicurezza presso un appalto che non ha visto e che si trova magari a 500km di distanza dall'ufficio?

Da un punto di vista logico il preposto è un lavoratore che ha avuto una formazione più approfondita sugli aspetti della sicurezza da controllare, quindi anche sugli aspetti del contesto. Il lavoratore "normale" invece ha solo un corso sui rischi specifici del proprio lavoro.

Quindi ci sarebbe una disparità di "tutela" tra i lavoratori accompagnati da un preposto ed un lavoratore che va presso un appalto da solo.

Inoltre, in caso di incidente in un appalto, cosa può dire al giudice un preposto - indicato per l'appalto - che non ha mai visto il cantiere e si trovava a centinaia di chilometri di distanza dalla situazione?!?

Siccome è obbligatorio indicare il preposto per gli appalti, appare ridicolo nominarlo in una situazione del genere...ritengo che in caso di incidente il DL non sia tutelato. Probabilmente si tratta di una lacuna legislativa e bisogna trovare comunque la soluzione migliore per la tutela del DL.

Risposta alla pagina seguente

RISPOSTA

Il quesito proposto richiede di esaminare due profili diversi della nuova normativa di cui all'art. 26 comma 8-bis del D.Lgs. n. 81/08.

Sotto un primo aspetto, il quesito pone una questione che concerne la disciplina generale del preposto, e che riguarda il comma 8-bis soltanto indirettamente per le conseguenze che ne derivano.

In particolare, si tratta della parte del quesito in cui il richiedente si interroga sulla possibilità di indicare al committente, come preposto, un soggetto che non è presente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Tale possibilità è da escludere, come peraltro già il quesito mostra di ritenere, posto che la presenza del preposto sul luogo di lavoro ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza è elemento caratteristico della posizione di garanzia.

Ne consegue che al committente non può essere indicato come preposto, ai fini del comma 8-bis, un soggetto che abbia investitura anche formale nonché requisiti di preposto, ma che non è presente nel luogo di esecuzione della prestazione oggetto di appalto.

Una soluzione siffatta configurerebbe violazione sia del predetto comma 8-bis, sia ovviamente ed a monte dell'obbligo datoriale di esercizio della funzione di vigilanza.

Un secondo profilo del quesito, una volta escluso che un preposto possa essere indicato come soggetto che opera "a distanza", concerne le modalità di adempimento del comma 8-bis dell'art. 26 nei casi in cui la prestazione oggetto di appalto venga affidata dal datore di lavoro appaltatore ad un solo lavoratore.

Anche in questo caso il quesito pone una questione che sussiste a monte e riguarda la vigilanza in generale: si tratta cioè di individuare quale sia la disciplina del preposto, e quali gli obblighi del datore di lavoro in punto di vigilanza, allorché l'organizzazione aziendale preveda lavoratori che operano in solitudine.

Preliminarmente va osservato che non si tratta di problema nuovo, essendo riconducibile ad una disciplina della vigilanza che preesiste alla recente riforma.

La novità riguarda piuttosto il nuovo obbligo di cui al comma 8-bis: questa norma infatti valorizza un obbligo di natura formale, nella misura in cui richiede la indicazione di un nominativo, riferibile ad un soggetto qualificato e qualificabile come preposto.

Tanto premesso, a stretto rigore la normativa prevede l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro senza fare distinzioni.

Vero è che la prassi ha cercato di ovviare alla criticità di una normativa che certo non vieta il lavoro in solitario, ma al tempo stesso contempla un siffatto obbligo di vigilanza.

E' stato valorizzato da questo punto di vista il possesso, da parte del lavoratore solitario, dei requisiti del preposto; in questo senso, assoggettare il lavoratore solitario alla formazione propria del preposto è stata soluzione adottata in molte organizzazioni, ed a ben vedere costituisce non già un tentativo di eludere la responsabilità, quanto una modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza

che si assolve dotando il lavoratore degli stessi requisiti di conoscenza, competenza ed attenzione alla sicurezza che contraddistinguono il preposto rispetto al lavoratore.

Non è evidentemente una situazione risolutiva; ciò anche in ragione del fatto che secondo la giurisprudenza anche il preposto è creditore di sicurezza.

Peraltro è una soluzione che potrebbe essere valorizzata soprattutto rispetto al nuovo obbligo di cui al comma 8-bis: se il lavoratore che opera da solo è un preposto formato e qualificato a tutti gli effetti, e se tale lavoratore viene indicato al committente come preposto, appare difficile affermare l'esistenza di una violazione dell'obbligo.

Da ultimo, va in ogni caso sottolineato che la natura innovativa degli obblighi introdotti dalla recente riforma suggerisce di verificare se interverranno, anche sul punto specifico che sta sollevando molti interrogativi, eventuali pronunciamenti di natura interpretativa da parte degli organismi istituzionali.

[Avv. Stefano Pomiato](#)

[Avv. Giovanni Scudier](#)